

Francesco ParisiCN = Parisi Francesco
C = IT

Emendamento n.2

- Prot n 8244 DEC 26/09/2020

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

PROPONENTE: PANTO A - BANNI MARIO - TOSETTO AMBRA - GIUNTA SALVATORE.

MOTIVAZIONE: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – art.24 bis del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

Richiamato l'art. 24 bis del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che di seguito si riporta:

Art. 24 bis "Misure straordinarie valide per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile esclusivamente con quella prevista per il 2020 nella delibera di approvazione delle tariffe (25% della parte variabile) e nel limite del 100% dell'imposta dovuta per il medesimo anno; mentre non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo altre categorie economiche che non hanno avuto imposte chiuse, non risultano automaticamente agevolabili.

Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 31 GENNAIO 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Assoro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- c) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4.- Dare atto che la misura economica dell'agevolazione di cui alla presente deliberazione è pari a € 41.500,00 circa.

Ritenuto di dover integrare la parte motiva della proposta in oggetto inserendo dopo il periodo che di seguito si riporta:

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

i seguenti periodi:

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Assoro, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 215.276,97;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali

entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Assoro creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Ritenuto , altresì, di inserire nel deliberato il seguente punto:

6 bis- Dare atto che le agevolazioni previste dall'art.24 bis del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) troveranno applicazione al verificarsi delle condizioni e con le modalità in esso presiste.

PROPOSTA:

1. **modificare** la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020,**

2. **inserire dopo il periodo che di seguito si riporta:**

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

i seguenti periodi:

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Assoro, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 215.276,97;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali

entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Assoro creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

3. inserire nel deliberato il seguente punto:

6 bis- Dare atto che le agevolazioni previste dall'art.24 bis del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) troveranno applicazione al verificarsi delle condizioni e con le modalità in esso previste.

Il Proponente

Antonio Giuseppe Toselli Anna Salvatore Ginter

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: PANTALEO MASSIMO
Data: 29/09/2020 12:09:51

Firmato digitalmente da

**PAOLO
CALLERAME**
CN =
CALLERAME
PAOLO
C = IT

Firmato digitalmente da

Francesco Parisi

CN = Parisi Francesco
C = IT

inoltro pareri resi in calce a 3 emendamenti presentati verso tre diverse proposte per il Consiglio Comunale

Da salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it <salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it>

A Ragioneria <ragioneria@pec.comune.assoro.en.it>

Data lunedì 28 settembre 2020 - 21:20

Salve,
in allegato quanto all'oggetto.

Cordiali saluti
dott. Salvatore Vignigni

Regolamento applicazione add.le com.le anno imposta 2020-signed_compressed-signed-signed.pdf.signed.pdf

Approvazione tariffe tari 2020-signed_compressed-signed-signed.pdf.signed.pdf

Regolamento disciplina tari-signed_compressed-signed-signed.pdf